

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: regolarizzazione
delle irregolarità tributarie
di natura formale**

Con la presente Taxnews
illustriamo la sanatoria delle
irregolarità formali introdotta
dal Decreto Legge n. 119/2018
convertito in legge n. 136/2018
e disciplinata dal
Provvedimento attuativo del 15
marzo 2019.

1. Contribuenti interessati dalla
sanatoria e definizione di
irregolarità formali

Il Decreto in commento
prevede la possibilità di sanare
le irregolarità, le infrazioni e le
inosservanze di obblighi e
adempimenti di natura
formale, commesse fino al 24
ottobre 2018, per cui gli uffici
dell'Agenzia delle Entrate
sono competenti ad irrogare le
relative sanzioni
amministrative. Gli interessati
sono tutti i contribuenti, sia
soggetti IVA (professionisti ed
imprese) sia soggetti privati,
tra cui anche i sostituti
d'imposta, gli intermediari ed
in genere ogni altro soggetto
tenuto ad adempimenti
fiscalmente rilevanti, anche
limitati alla mera
comunicazione di dati. Sono
considerate formali, e dunque
sanabili, violazioni che non
rilevano sulla determinazione
della base imponibile e
dell'imposta ai fini delle
imposte sui redditi e relative
addizionali ed imposte
sostitutive, dell'IVA,
dell'IRAP, delle ritenute alla
fonte, dei crediti d'imposta e
sul relativo pagamento dei

tributi. La sanatoria avviene
mediante la rimozione
dell'irregolarità o
dell'omissione (laddove
possibile o necessario) ed il
versamento di una somma pari
a 200,00 euro per ciascun
periodo d'imposta cui si
riferiscono le violazioni.

2. Violazioni che possono
essere regolarizzate

Rientrano tra le condotte
sanabili, per esempio, le
violazioni riguardanti:

- l'errata applicazione
dell'inversione contabile in
assenza di frode (cosiddetto
"reverse charge"). Tale
violazione può essere definita
solo quando l'IVA risulta,
ancorché irregolarmente,
assolta e non anche quando la
violazione ne ha comportato il
mancato pagamento;
- la violazione degli obblighi
inerenti alla documentazione e
registrazione delle operazioni
imponibili ai fini IVA, quando
la violazione non ha inciso
sulla corretta liquidazione del
tributo;

- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018; il compimento di operazioni non imponibili senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;
- errori ed omissioni relative alla comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA ed alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto "Spesometro");
- errori ed omissioni relative alla compilazione dei modelli

INTRASTAT relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari;

- irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA che non riguardano la determinazione del tributo e non ricadano nell'ambito dell'infedele dichiarazione (è esclusa anche la violazione di omessa presentazione della dichiarazione). A titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, la mancata compilazione del quadro RU per i crediti di imposta, la mancata o irregolare indicazione in dichiarazione dei costi con controparti residenti in Paesi cosiddetti black list;
- errori ed omissioni relative alle dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività;
- errori ed omissioni relativi alla compilazione degli Studi di settore (che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile) e ad esclusione: a) della omessa

presentazione dei modelli e b) della dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione insussistenti;

- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

3. Violazioni escluse dalla regolarizzazione

Costituiscono violazioni escluse dalla sanatoria le seguenti infrazioni/atti:

- violazioni formali di norme tributarie commesse dopo il 24 ottobre 2018;
- violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi, per i quali non sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;
- violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi

per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018);

- violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui al D.L. n. 167/1990 (cosiddetta "voluntary disclosure"), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;

- omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d'imposta (anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta);
- violazioni in materia di emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, che possono riguardare sia la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione dei redditi) sia le violazioni inerenti l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

4.Procedura per la regolarizzazione

Al fine di beneficiare della definizione agevolata delle violazioni formali, il contribuente deve: - versare entro il 31 maggio 2019, tramite modello F24, 200,00 euro per ciascuno dei periodi

d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali. L'importo è rateizzabile in due rate di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. Tali importi non possono essere compensati con eventuali crediti d'imposta; e - rimuovere le irregolarità o le omissioni entro il 2 marzo 2020 (limitatamente ai casi in cui ciò sia possibile o necessario avuto riguardo ai profili della violazione formale).

Dott. Alberto Traballi